

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1249

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISAPIA

Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, in materia di elezione dei Consigli degli ordini professionali

Presentata il 6 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il sistema elettorale per l'elezione dei componenti dei Consigli degli ordini professionali (decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, valido per le professioni di avvocato, ingegnere, architetto, chimico, attuario, agronomo, ragioniere, geometra, perito agrario, perito industriale) presenta alcune norme che rendono estremamente difficile il conseguimento dei risultati e la funzionalità dei Consigli.

In particolare, si rende necessaria una modifica legislativa per quanto concerne la sostituzione di un membro del Consiglio dimissionario o deceduto. L'attuale normativa, infatti, comporta un grave appesantimento per l'attività del Consiglio che, spesso, è costretto a procedere nella sua attività senza la partecipazione di tutti i consiglieri.

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di facilitare l'attuale sistema che rende estremamente difficoltose le votazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Alla sostituzione dei componenti decaduti o dimissionari o dichiarati decaduti per essere risultati assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi, si procede mediante proclamazione da parte del Consiglio dell'ordine in carica del primo dei non eletti. Quelle riguardanti la Commissione centrale si svolgono nei Consigli che non hanno alcun componente nella Commissione stessa ».

ART. 2.

1. All'articolo 20 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per le elezioni ordinarie le urne debbono restare aperte almeno due giorni consecutivi, fino ad un massimo di quattro. Sono valide le schede che contengono almeno il nome di un candidato eleggibile ».

ART. 3.

1. L'articolo 21 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è sostituito dal seguente:

« ART. 21. — 1. Le funzioni spettanti al Consiglio superiore forense sono attribuite ad un Consiglio nazionale forense formato di trentasei componenti eletti, due per ciascun distretto di corte d'appello, tra gli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

2. Per la elezione del Consiglio nazionale forense i singoli Consigli degli ordini di ciascun distretto procedono alla elezione dei due componenti spettanti al distretto medesimo. Si intendono eletti i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

3. Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari, o dichiarati decaduti per essere risultati assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi, si procede mediante proclamazione da parte del Consiglio dell'ordine in carica del primo dei non eletti ».

ART. 4.

1. L'articolo 22 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è sostituito dal seguente:

« ART. 22. — 1. Il Consiglio nazionale forense elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti ed un segretario.

2. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno un sesto dei componenti, compreso il presidente o uno dei due vicepresidenti ».

ART. 5.

1. L'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è abrogato.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0013380